

(N. 1612)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 ottobre 1981
(V. Stampato n. 2804)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(BARTOLOMEI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 ottobre 1981*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, concernente differimento del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, concernente differimento del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

La proroga di cui al comma precedente non si applica alle carcasse di volatili macellati per essere destinati ai laboratori di sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne e agli esercizi di somministrazione, a qualsiasi titolo, di sostanze alimentari.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

I volatili da cortile macellati, oltre che rispondere alle condizioni di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1979, debbono essere sottoposti ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee per età, origine, provenienza, peso, per ogni giornata di macellazione nella misura di almeno cinque capi per partita fino a cinquecento animali e in misura proporzionalmente maggiorata per le partite superiori a cinquecento animali.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente articolo 2-bis:

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, è sostituito dai seguenti:

« Gli animali debbono giungere al mattatoio accompagnati da un certificato di origine e sanità, rilasciato per partite omogenee per età, origine, provenienza, peso per ogni giornata di spedizione degli animali, non più di 24 ore prima dal veterinario

competente della Unità sanitaria locale dove ha sede l'allevamento, redatto nel modello conforme al modello A, nel quale deve essere dichiarato che è stata effettuata la visita *ante mortem* e che gli animali sono stati riconosciuti sani ed in buone condizioni di nutrizione.

Nel certificato stesso deve essere, altresì, attestato che a seguito dell'attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio eseguiti a sondaggio è stato possibile constatare che nell'allevamento di provenienza vengono rispettati i previsti periodi di sospensione prima della macellazione per quanto concerne la somministrazione di integratori semplici e medicati e di mangimi integrati o medicati e che nell'allevamento stesso non sono state impiegate sostanze ad azione estrogena.

In caso contrario il veterinario addetto alla ispezione e alla vigilanza sanitaria nel macello provvede per la visita *ante mortem* e dispone per i pertinenti controlli di laboratorio sistematici o a sondaggio per escludere la presenza nelle carni di residui nocivi ».

Dopo l'articolo 2-bis, è aggiunto il seguente articolo 2-ter:

L'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO A

(articolo 5, primo comma)

CERTIFICATO SANITARIO

**per il trasporto dei volatili e dei conigli
dall'allevamento al macello**

1. - *Identificazione degli animali*

Specie animale
Età
Peso
Numero delle ceste
Sigillo di identificazione (1)

(1) Descrivere il sigillo che deve contenere almeno l'indicazione del comune e la sigla della provincia, ed indicare se è stato applicato al mezzo di trasporto o alle singole ceste.

2. - *Provenienza degli animali*

Nome della ditta
Località, comune e provincia

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra sono stati visitati *ante mortem* nell'azienda summenzionata, indenne da malattie infettive, il alle ore e sono stati riconosciuti sani. Il sottoscritto certifica, altresì, che a seguito dell'attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio eseguiti a sondaggio è stato possibile constatare che nell'allevamento di provenienza vengono rispettati i previsti periodi di sospensione prima della macellazione per quanto concerne la somministrazione di integratori semplici e medicati e di mangimi integrati o medicati e che nell'allevamento stesso non sono state impiegate sostanze ad azione estrogena.

Fatto a il
.

(Firma del veterinario comunale)

Decreto-legge 4 settembre 1981, n. 496, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 5 settembre 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Differimento del termine previsto dall'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, per l'adeguamento alle disposizioni comunitarie sulla macellazione ed eviscerazione dei volatili da cortile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 71/118/CEE del Consiglio del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile, modificata dalla direttiva n. 75/431/CEE del 10 luglio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente la disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, concernente modificazioni al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 967/1972, ed in particolare l'articolo 3, secondo comma, lettera c), che stabilisce la data del 15 agosto 1981 quale termine ultimo per l'adeguamento da parte degli stabilimenti alle disposizioni relative alla macellazione ed alla eviscerazione;

Visto il decreto del Ministro della sanità 25 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1979;

Vista la direttiva n. 81/578/CEE del 21 luglio 1981 con la quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare fino al 15 agosto 1982 il termine della deroga relativa alla produzione e commercializzazione di volatili da cortile parzialmente eviscerati;

Considerato che il Governo italiano intende avvalersi della facoltà di proroga, nella considerazione che gli aspetti igienico-sanitari della produzione e commercializzazione dei volatili da cortile debbono essere riesaminati in sede comunitaria ed al fine di evitare turbative nell'approvvigionamento di carni avicole;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di differire di un anno il predetto termine scaduto il 15 agosto 1981;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, n. 1000, è differito al 15 agosto 1982.

Art. 2.

I volatili da cortile macellati, oltre che rispondere alle condizioni di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1979, e ad eventuali altre che potranno essere fissate con disposizioni del Ministro della sanità, debbono essere sottoposti ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee per età, origine, provenienza, peso, per ogni giornata di macellazione nella misura di almeno un capo su cinquecento.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 1.

Identico.

La proroga di cui al comma precedente non si applica alle carcasse di volatili macellati per essere destinati ai laboratori di sezionamento o di preparazione dei prodotti a base di carne e agli esercizi di somministrazione, a qualsiasi titolo, di sostanze alimentari.

Art. 2.

I volatili da cortile macellati, oltre che rispondere alle condizioni di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1979, debbono essere sottoposti ad ispezione veterinaria completa per partite omogenee per età, origine, provenienza, peso, per ogni giornata di macellazione nella misura di almeno cinque capi per partita fino a cinquecento animali e in misura proporzionalmente maggiorata per le partite superiori a cinquecento animali.

Art. 2-bis.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, è sostituito dai seguenti:

« Gli animali debbono giungere al mattatoio accompagnati da un certificato di origine e sanità, rilasciato per partite omogenee per età, origine, provenienza, peso per ogni giornata di spedizione degli animali, non più di 24 ore prima dal veterinario competente della unità sanitaria locale dove ha sede l'allevamento, redatto nel modello conforme al modello A, nel quale deve essere dichiarato che è stata effettuata la visita *ante mortem* e che gli animali sono stati riconosciuti sani ed in buone condizioni di nutrizione.

Nel certificato stesso deve essere, altresì, attestato che a seguito dell'attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio eseguiti a sondaggio è stato possibile constatare che nell'allevamento di provenienza

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

vengono rispettati i previsti periodi di sospensione prima della macellazione per quanto concerne la somministrazione di integratori semplici e medicati e di mangimi integrati o medicati e che nell'allevamento stesso non sono state impiegate sostanze ad azione estrogena.

In caso contrario il veterinario addetto alla ispezione e alla vigilanza sanitaria nel macello provvede per la visita *ante mortem* e dispone per i pertinenti controlli di laboratorio sistematici o a sondaggio per escludere la presenza nelle carni di residui nocivi ».

Art. 2-ter.

L'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, è sostituito dal seguente:

« ALLEGATO A

(articolo 5, primo comma)

CERTIFICATO SANITARIO

per il trasporto dei volatili e dei conigli dall'allevamento al macello

1. — *Identificazione degli animali.*

Specie animale
 Età
 Peso
 Numero delle ceste
 Sigillo di identificazione (1)

2. — *Provenienza degli animali.*

Nome della ditta
 Località, comune e provincia

Il sottoscritto certifica che gli animali di cui sopra sono stati visitati *ante mortem* nell'azienda summenzionata, indenne da malattie infettive, il alle ore e sono stati riconosciuti sani. Il sottoscritto certifica, altresì, che a seguito dell'attività di vigilanza e dei controlli di laboratorio eseguiti a sondaggio è stato possibile constatare che nell'allevamento di provenienza vengono rispettati i previsti periodi di sospensione prima della macellazione per quanto concerne la somministrazione di integratori semplici e medicati e di mangimi

(1) Descrivere il sigillo che deve contenere almeno l'indicazione del comune e la sigla della provincia, ed indicare se è stato applicato al mezzo di trasporto o alle singole ceste.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 4 settembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI - ALTISSIMO - MARCORÀ
- BARTOLOMEI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

integrati o medicati e che nell'allevamento stesso non sono state impiegate sostanze ad azione estrogena.

Fatto a il
.

(Firma del veterinario comunale) ».